

Prot. n. 40

Spett.le  
COMUNE DI CALTAGIRONE

c.a. **Arch. Sebastiano Ricupero** (Dirigente 4^Area)

c.a. **Arch. Angelo Alberghina** (RUP)

Catania, 3 giugno 2019

**Oggetto: bando di gara "lavori realizzazione Centro Raccolta Comunale "**

**Importo: € 1.091.160,10**

**Termine offerte: 11 giugno 2019**

\*\*\*

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo quanto segue.

- I prezzi progettuali contenuti nell'elenco prezzi e nel computo metrico-estimativo, di cui agli elaborati progettuali, non corrispondono a quelli riportati nel Prezzario OO.PP. Regione Siciliana 2019 emanato con Decreto Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 gennaio 2019 e attualmente vigente, bensì al **Prezzario OO.PP. anno 2013**.

Dall'analisi degli stessi elaborati, si evince una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto ammonta ad una percentuale d'incidenza media di circa il 10% dell'importo complessivo dell'appalto. In tale sottostima è ricompresa anche l'incongruità del costo manodopera di cui all'art. 23 c. 16 D.lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int., costo che la stazione appaltante deve obbligatoriamente calcolare in base alle Tabelle del Ministero del Lavoro (da ultimo Decreto n. 23/2017).

Si osserva che la normativa nazionale (ancora vigenti art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 23 e segg. D.lgs. 50/2016), **obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato**, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio al fine di garantire, unitamente al principio di massima partecipazione alla gara, il migliore risultato economico per l'Amministrazione stessa. Analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto (art. 10 L.R. n. 12/2011). Tale obbligo è stato ribadito da copiosa giurisprudenza amministrativa (Sent. TAR Sardegna n. 361/09, TAR Marche n. 10/09 e TAR Napoli n. 5130/09; Catania n. 1648/08 ed altre) e da pronunce dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Pareri n. 196/08, n. 143/07, n. 140/07, n. 76/07 e n. 41/07).

Si rileva, altresì, che:

- nella clausola III.1.2 dopo l'indicata della fonte di finanziamento e pagamento, è stabilita la **mancata corresponsione dell'anticipazione** contrattuale ex art. 35 comma 18 D.lgs. n. 50/2016. Al riguardo si osserva che la suddetta disposizione normativa è di natura **inderogabile** e in quanto tale si inserisce di diritto nella disciplina di gara anche in presenza di clausole difformi (Pronunce ANAC n. 1050/2018, n. 781/2016 e n. 18/2015).

Infine,

- nella clausola VI.4.3 (misure di contrasto alla criminalità organizzata L.R. n.15/2008) ai punti 1), 2) e 3) è trascritto l'art. 2 della L.R. n. 15/2008, il quale si rileva però esser stato interamente dichiarato incostituzionale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2015.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesta Stazione Appaltante di **voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.**

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore f.f.  
*Ines Petrilla*